

## PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12 MARZO 2010

### 1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le regole, le modalità e i principî volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere da Conafi Prestitò S.p.A. (“**Conafi**” o la “**Società**”), direttamente o per il tramite di società dalla stessa controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”).

### 2. Definizioni

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura, valgono le seguenti definizioni:

- (a) **Amministratori Indipendenti**: gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”);
- (b) **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate** ovvero **Comitato**: il Comitato di Controllo Interno istituito ai sensi del principio 8.P.4 del Codice di Autodisciplina quando si riunisce ai fini della presente Procedura ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento;
- (c) **Dirigenti con responsabilità strategiche**: ai fini della presente Procedura sono considerati Dirigenti con responsabilità strategiche gli amministratori e i sindaci effettivi di Conafi e del soggetto che esercita il controllo nonché il direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di Conafi.
- (d) **Funzione Responsabile**: la funzione competente per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero l’organo o il soggetto delegato se non si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere;
- (e) **Gruppo Conafi**: Conafi e le società incluse nel suo bilancio consolidato in quanto società controllate o collegate;
- (f) **Interessi Significativi**: ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del Regolamento e dal successivo art. 10 della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate di Conafi e altre Parti

Correlate della Società che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da poter orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata alla Società. Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata (i) sia un Dirigente con responsabilità strategiche sia della Società che della controllata o collegata e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata; (ii) sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima Parte Correlata detiene direttamente o indirettamente nella Società. Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica;

- (g) **Operazione con Parti Correlate** ovvero **Operazione**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. In ogni caso, si devono ritenere incluse in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche. Non si devono ritenere Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni;
- (h) **Operazioni di Maggiore Rilevanza**: tutte le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento, accluso alla presente Procedura quale **Allegato 1**, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste;
- (i) **Operazioni di Minore Rilevanza**: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- (j) **Operazioni di Importo Esiguo**: le Operazioni che non superino Euro 100.000,00;
- (k) **Operazioni Ordinarie**: le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria del Gruppo Conafi. Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie quelle indicate nell'**Allegato 2**.
- (l) **Operazioni compiute per il tramite di società controllate**: le Operazioni effettuate dalle società controllate da Conafi con Parti Correlate a quest'ultima e sottoposte al suo preventivo esame ovvero alla sua preventiva approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Conafi o dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali di Conafi;
- (m) **Parti Correlate**: i soggetti individuati sulla base delle definizioni di cui all'Allegato 1 del Regolamento, accluso alla presente Procedura quale **Allegato 3**. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del

Regolamento, la Società ha valutato di non estendere l'applicazione della Procedura nei confronti di soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate nell'Allegato 1 del Regolamento;

- (n) **Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nel successivo art. 9 da adottare qualora, in relazione a una determinata Operazione, uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate siano controparte dell'Operazione o sue Parti Correlate;
  - (o) **Testo Unico della Finanza:** il D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
- 2.2 I termini non specificamente definiti nella Procedura avranno il significato attribuito nel Regolamento.

### **3. Individuazione delle Parti Correlate**

- 3.1 Ai fini della Procedura, la Segreteria Societaria procede, con il supporto di tutte le funzioni interessate, alla mappatura delle Parti Correlate, secondo quanto previsto nell'**Allegato 4**.
- 3.2 La Segreteria Societaria tiene costantemente aggiornata la mappatura delle Parti Correlate sulla base delle informazioni pervenute alla Società o comunque disponibili. Ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Parti Correlate, i soggetti qualificabili come Parti Correlate dirette e le Funzioni Responsabili sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria Societaria le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata diretta o indiretta.
- 3.3 La mappatura delle Parti Correlate è messa a disposizione dei titolari di tutte le Funzioni Responsabili (ivi incluse quelle delle società controllate) e dalle stesse utilizzata, secondo quanto previsto dalle rispettive procedure operative interne, per la verifica della sussistenza o meno di un'Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini della presente Procedura.

### **4. Istruttoria delle Operazioni con Parti Correlate**

- 4.1 Prima di effettuare qualsiasi operazione, la Funzione Responsabile verifica se, sulla base della mappatura, la controparte risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se si tratta di Operazione di Importo Esiguo.
- 4.2 Qualora l'operazione sia con Parte Correlata e non sia Operazione di Importo Esiguo, la Funzione Responsabile comunica alla Segreteria Societaria i dati sull'Operazione, affinché quest'ultima, avvalendosi del supporto delle funzioni interessate, verifichi:
  - (i) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui al successivo art. 10;
  - (ii) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-quadro adottata ai sensi del successivo art. 6; e
  - (iii) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

- 4.3 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 10, ovvero sia in attuazione di una Delibera-quadro, la Segreteria Societaria ne informa la Funzione Responsabile. Tale Funzione dovrà informare senza indugio la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo del compimento dell'Operazione affinché quest'ultima proceda all'annotazione dell'Operazione medesima nel registro di cui al successivo art. 12.
- 4.4 Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 10 ovvero non sia in attuazione di una Delibera-quadro, la Segreteria Societaria sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, fornendo tempestivamente ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile. In tale caso si applicheranno le previsioni di cui al successivo art. 5.
- 4.5 Nel caso in cui, anche a seguito della verifica di cui al precedente art. 4.2, la Segreteria Societaria non sia certa della riconducibilità dell'Operazione ai casi di esenzione di cui al successivo art. 10, ed in particolare non sia certa della riconducibilità dell'Operazione alla categoria delle Operazioni Ordinarie ovvero dell'equivalenza delle condizioni dell'Operazione a quelle di mercato, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

## **5. Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate**

- 5.1 In quanto "società di minori dimensioni" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) Regolamento, la Società si avvale, in conformità dell'art. 10 del Regolamento, della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi.
- 5.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente approva le Operazioni con Parti Correlate, previo parere motivato non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.3 Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:
- (i) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo alla Segreteria Societaria informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. La Segreteria Societaria provvederà a trasmettere tali informazioni al Comitato;
  - (ii) qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta

degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

- 5.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà rilasciare in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate il proprio parere e dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'Operazione, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a decidere l'Operazione anche gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione.
- 5.5 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.6 In relazione alle Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente art. 5. Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 5.7 Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, la Segreteria Societaria comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

## **6. Approvazione di Delibere-quadro**

- 6.1 Ai fini della Procedura, sono ammesse delibere-quadro (le "**Delibere-quadro**") che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.2 Le Delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle delibere stesse, il prevedibile ammontare

massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.

- 6.3 Alle Delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5.

## **7. Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate**

- 7.1 Al fine di quanto previsto dal presente articolo, la Funzione Responsabile verifica preliminarmente, sulla base della mappatura, se la controparte dell'Operazione risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se si tratta di Operazione di Importo Esiguo.
- 7.2 Qualora ad esito della verifica di cui al precedente punto 7.1, la controparte risulti una Parte Correlata e non si tratti di Operazione di Importo Esiguo, la Funzione Responsabile informa la Segreteria Societaria a cui fornisce, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni minime disponibili, un'informativa sull'Operazione, affinché la suddetta Segreteria possa procedere alle verifiche di cui al precedente art. 4.2 e, se del caso, coinvolgere il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 7.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente della Società di autorizzare ovvero esaminare l'Operazione compiuta per il tramite di società controllate. Il Comitato provvede altresì all'invio del parere e dell'informativa sull'Operazione alla Segreteria Societaria, la quale a sua volta li trasmette alla Funzione Responsabile.
- 7.4 Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la Funzione Responsabile, con il supporto delle funzioni interessate della società controllata:
- (i) fornirà tempestivamente alla Segreteria Societaria della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere, ove applicabile, agli obblighi informativi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento;
  - (ii) fornirà tempestivamente alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo le informazioni necessarie al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui al successivo art. 12;
  - (iii) predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
- 7.5 Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui ai precedenti articoli da 7.1 a 7.4, le società controllate da Conafi sono comunque tenute a fornire tempestivamente alla Segreteria Societaria della Società le informazioni sulle Operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento (ivi inclusa la pubblicazione del documento informativo ovvero del comunicato stampa di cui, rispettivamente, all'art.

5 e all'art. 6 del Regolamento).

## **8. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**

- 8.1 Il Comitato per il Controllo Interno, quando opera in seduta di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si attiene alle speciali disposizioni previste dalla presente Procedura oltre che, per quanto applicabili, alle disposizioni del Regolamento del Comitato di Controllo Interno.
- 8.2 I componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo art. 9.
- 8.3 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta venga convocato dal Presidente del Comitato ovvero su richiesta del presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero della Segreteria Societaria nei casi di cui al precedente art. 4.
- 8.4 Le riunioni del comitato possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura scritta. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione dei consensi espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei membri del Comitato, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Nel primo caso il medesimo documento deve essere sottoposto all'approvazione di tutti gli amministratori facenti parte il comitato, mentre nel secondo caso i singoli amministratori facenti parte il comitato approvano distinti documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro 6 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

## **9. Presidi Equivalenti**

- 9.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino Parti Correlate ai sensi del precedente art. 2 rispetto a una determinata Operazione che necessita del parere del Comitato devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:
- (i) qualora uno dei membri del Comitato risulti correlato, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 7 è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti due membri non correlati del Comitato, a condizione che gli stessi siano Amministratori Indipendenti;
  - (ii) nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto (i) non si possa applicare, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 7 è rilasciato all'unanimità dal restante membro del Comitato che sia Amministratore Indipendente non correlato e (a), ove esistente, dall'amministratore

indipendente non correlato più anziano di età non appartenente al Comitato, (b) ovvero in mancanza di quest'ultimo, dal Presidente del Collegio Sindacale;

- (iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 7 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

## 10. Esclusioni ed esenzioni

10.1 Fermi restando i casi di esclusione previsti dall'art. 13, commi 1 e 4 del Regolamento nei limiti ivi previsti, la presente Procedura non si applica altresì alle

- (a) Operazioni con Parti Correlate di cui all'art. 13, comma 3, lettera a e b del Regolamento nei limiti ivi previsti (e ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 8 del Regolamento), come riportate nell'**Allegato 5**;
- (b) Operazioni di Importo Esiguo;
- (c) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (*i.e.* a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo) di cui all'art. 13, comma 3, lettera c del Regolamento nei limiti ivi previsti e ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 8 del Regolamento, come riportate nell'Allegato 5;
- (d) Operazioni urgenti di cui all'art. 13, comma 6 del Regolamento nei limiti e nei modi ivi previsti, come riportate nell'**Allegato 6**;
- (e) Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione, non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società

fermi restando gli obblighi di informativa applicabili di cui al successivo art. 11.5 della Procedura.

10.2 Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui al precedente art. 7. Per quanto concerne specificatamente l'esenzione per le Operazioni Ordinarie di cui al precedente art. 10.2, lett. c), al fine della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileverà l'attività svolta dalla società controllata, eccetto laddove la società controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di

compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo Conafi.

## **11. Informativa**

11.1 Fermi gli obblighi informativi di cui al Regolamento, l'Amministratore Delegato ovvero il Consigliere Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni competenti per le Operazioni, è tenuto a fornire un'informativa:

- (a) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le sue controllate; e
- (b) al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, dell'esecuzione di ciascuna delibera rientrante nell'ambito della Delibera-quadro.

11.2 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, controllate dalla Società, quest'ultima, mediante la Segreteria Societaria, dovrà predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento.

11.3 Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate (qui accluso quale Allegato 1), ove cumulativamente considerate, la Segreteria Societaria dovrà predisporre un documento informativo. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento.

11.4 Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui tali rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.

- 11.5 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, lettere da a) a c) del Regolamento. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 11.6 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) a e), del Regolamento.

## **12. Registro delle Operazioni con Parti Correlate**

- 12.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa, le funzioni responsabili dell'Operazione devono informare senza indugio la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere.
- 12.2 La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo alimenta un apposito registro, mantenuto su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, dettagliato per ammontare delle Operazioni e ammontare dei saldi in essere.
- 12.3 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari avrà accesso al registro delle Operazioni con Parti Correlate di cui al presente art. 12.

## **13. Disposizioni finali**

- 13.1 La Società ha ritenuto di non avvalersi: (i) della possibilità di definire un ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento e (ii) dell'ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento.
- 13.2 La Segreteria Societaria provvederà all'emanazione di apposite norme di servizio, al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della presente Procedura.
- 13.3 La presente procedura è applicabile a far tempo dal 1 gennaio 2011.

## Allegato 1

### Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**1.2.** Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

**1.3.** Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

**1.4.** In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

**2.** Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

---

## Allegato 2

Sono Operazioni Ordinarie:

- la stipula di contratti di finanziamento a favore di altre società del Gruppo Conafi o comunque nell'interesse di una o più società appartenenti al Gruppo;
- il rilascio di garanzie a favore di altre società del Gruppo Conafi o comunque nell'interesse di una o più società appartenenti al Gruppo;
- l'esercizio, nei confronti del pubblico, dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, con espressa esclusione del rilascio di garanzie sostitutive del credito ed impegni di firma, diverse da quelle rilasciate a favore di banche o altri intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa o connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attività finanziaria svolta dall'intermediario;
- l'erogazione di finanziamenti (i) garantiti contro la cessione, nei limiti di legge, di quote di stipendio, salario, retribuzione o pensione, (ii) assistiti da delegazione di pagamento o comunque da altre forme di garanzia, anche a favore di persone fisiche che agiscano per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 121 del D.Lgs. n. 385 del 10 settembre 1993, in connessione con operazioni di (a) prestito personale, o (b) prestito finalizzato rientranti nell'ambito di convenzioni stipulate dalla Società con venditori di beni o servizi;
- le altre attività di cui all'art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come definite dal DM Tesoro del 6 luglio 1994 e, specificamente: (i) intermediazione in cambi; (ii) prestazione di servizi di pagamento; (iii) assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società, nonché lo svolgimento delle altre attività finanziarie di cui all'art. 1, comma 2, lett. f) n. da 2 a 12 e 15 del D.Lgs. n. 385 del 10 settembre 1993, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge;
- le attività connesse e strumentali a quelle sopra indicate, ivi inclusa (i) la promozione e la commercializzazione di prodotti assicurativi standardizzati accessori e collegati ai finanziamenti erogati, (ii) la mediazione, anche attraverso attività di consulenza, fra banche o intermediari finanziari determinati e la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e (iii) la promozione e/o la conclusione, sulla base di incarichi stabilmente ricevuti da uno o più banche o intermediari finanziari, di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 385/1993, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali;
- tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari il cui scopo sia funzionalmente connesso alla realizzazione dell'oggetto sociale, con facoltà di contrarre mutui e prestiti concedendo propri beni in garanzia, fatte sempre salve tutte le riserve di attività previste dalla normativa tempo per tempo vigente;

- tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di “investimento” o “finanziarie”, ad eccezione di quelle connesse all’attività operativa, tra le quali la gestione di tesoreria e i contratti di prestazione di servizi aventi ad oggetto, fra l’altro, le consulenze in materia amministrativa, finanziaria, contrattualistica, tributaria, societaria e legale nonché la gestione dei servizi di amministrazione del personale e la gestione delle relazioni esterne.

### **Allegato 3**

#### **Definizioni di parti correlate**

#### **Parti correlate**

Un soggetto è parte correlata a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

## **Allegato 4**

La mappatura delle Parti Correlate si compone di una sezione dedicata alle Parti Correlate dirette e di una sezione dedicata alle Parti Correlate indirette. Al fine della predisposizione della mappatura delle Parti Correlate indirette, la Segreteria Societaria richiede (a) ai Dirigenti con responsabilità strategiche di Conafi e (b) al soggetto che controlla Conafi, la comunicazione, mediante invio della dichiarazione di correlazione di cui all'**Allegato 4 bis** alla presente Procedura, dei dati concernenti (1) le società sottoposte a comune controllo della controllante; (2) i Dirigenti con responsabilità strategiche della controllante; (3) gli stretti familiari (come definiti ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento) dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società e della sua controllante e (4) le entità nelle quali un Dirigente con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante o uno stretto familiare di detti dirigenti esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole (come definiti ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento) o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Parti Correlate, i soggetti qualificabili come Parti Correlate dirette e le Funzioni Responsabili sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria Societaria le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata diretta o indiretta.

## Allegato 4 bis

### Mod. A - Dichiarazione di Correlazione per i dirigenti con responsabilità strategiche

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in qualità di dirigente con  
responsabilità strategiche di Conafi S.p.A., come definito dal Regolamento in materia di operazioni con  
parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con la  
delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento**”),

- i. premesso che ai sensi del Regolamento sono considerate parti correlate di Conafi S.p.A. i dirigenti con responsabilità strategiche di Conafi S.p.A. e/o del soggetto che la controlla, gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali sia i suddetti dirigenti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- ii. preso atto delle definizioni di “*dirigente con responsabilità strategiche*”, di “*stretti familiari*”, di “*controllo*”, di “*controllo congiunto*” e di “*influenza notevole*” rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell’allegato alla presente dichiarazione;

#### **dichiara:**

- di non intrattenere rapporti con stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento;
- di non esercitare su alcuna società o ente il controllo, il controllo congiunto o una influenza notevole, né di detenere in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

#### **oppure**

#### **dichiara:**

- di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un’influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto


che ai fini del Regolamento devono considerarsi propri stretti familiari:

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Dati anagrafici</b>	<b>C.F.</b>	<b>Grado di parentela</b>

che tali stretti familiari controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

<b>Familiare</b>	<b>Società / ente</b>	<b>C.F. / IVA</b>	<b>Sede</b>

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Conafi S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza Conafi S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

**Data**

**Firma**

---

\* \* \* \* \*

**Allegato**

**Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione**

**Dirigenti con responsabilità strategiche**

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

**Stretti familiari**

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

**Controllo e controllo congiunto**

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

### **Influenza notevole**

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

### Mod. B - Dichiarazione di Correlazione per il soggetto controllante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_ sede legale \_\_\_\_\_, società controllante di Conafi S.p.A. ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “Regolamento”),

- A) premesso che ai sensi del Regolamento sono considerate parti correlate di Conafi S.p.A. le società sottoposte a comune controllo, i dirigenti con responsabilità strategiche della società controllante Conafi S.p.A., gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali sia i suddetti dirigenti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- B) preso atto delle definizioni di “*dirigente con responsabilità strategiche*”, di “*stretti familiari*”, di “*controllo*”, di “*controllo congiunto*” e di “*influenza notevole*” rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell’allegato alla presente dichiarazione;

#### Dichiara:

A) di esercitare il controllo sulle seguenti società:

Denominazione sociale	C.F. / IVA	Sede

B) che i suoi dirigenti con responsabilità strategiche (ivi inclusi gli amministratori e i sindaci effettivi) sono:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.

Si allega copia della dichiarazione di correlazione compilata dai propri dirigenti con responsabilità strategiche.

Il soggetto controllante si impegna a comunicare tempestivamente a Conafi S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza Conafi S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

**Data**

**Firma**

---

\* \* \* \* \*

**Allegato**

**Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione**

**Dirigenti con responsabilità strategiche**

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

### **Stretti familiari**

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

### **Controllo e controllo congiunto**

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

### **Influenza notevole**

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede,

direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

## **Allegato 5**

### **Operazioni con Parti Correlate esenti**

- a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico della Finanza e le relative operazioni esecutive;
- b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1 del Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che:
  - i) la società abbia adottato una politica di remunerazione;
  - ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza:
  - i) le società comunicano alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
  - ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;
  - iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.

## **Allegato 6**

### **Condizioni per l'esclusione in caso di urgenza**

Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata e ove espressamente consentito dallo statuto:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.